



COMUNE DI CASSANO ALL'IONIO
(Provincia di Cosenza)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N° 324 del 25/11/2022

OGGETTO: REVOCA DELIBERE DI GIUNTA NN. 40 E 67 DEL 2022.

L'anno 2022 il giorno 25 del mese di Novembre alle ore 08:00, nella apposita sala delle adunanze del comune si è riunita la Giunta Comunale. Alla seduta risultano presenti i seguenti assessori:

N°	Nome	Qualifica	Presente	Assente
1	PAPASSO GIOVANNI	Sindaco	X	
2	MUNGO ANTONINO	Vice Sindaco	X	
3	BIANCHI ANNAMARIA	Assessore		X
4	FALBO GIANLUCA PIO	Assessore	X	
5	FASANELLA ELISA	Assessore	X	
6	SPOSATO LEONARDO	Assessore	X	

PRESENTI: 5 ASSENTI: 1

Assiste alla seduta Segretario dott. Ciriaco Di Talia il quale provvede alla redazione del seguente verbale.

Constata la regolarità della seduta, Sindaco Giovanni Papasso, invita la Giunta Comunale a deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno.

In merito all'argomento, in particolare

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO l'Avviso M2C1.1 II.1 Linea B - Ammodernamento e realizzazione di nuovi impianti di trattamento/riciclo dei rifiuti urbani provenienti dalla raccolta differenziata approvato dal Ministero della Transazione Ecologica;

VISTA la delibera adottata da questa Giunta Comunale n. 40 del 10/02/2022, che seppur non allegata si intende qui integralmente richiamata per costituirne parte integrante, con la quale si deliberava di aderire a tale avviso delegando il gestore incaricato dei rifiuti ad agire in nome e per conto del Comune;

VISTA la determinazione n. 137 del 10 marzo 2022 adottata dal Responsabile dei Lavori Pubblici, che seppur non allegata si intende qui integralmente richiamata per costituirne parte integrante, con la quale si approvava la verifica e la validazione del progetto di

fattibilità tecnico – economica dell'intervento proposto dal soggetto delegato alla progettazione;

VISTA la successiva deliberazione di Giunta Comunale n. 67 del 11/03/2022, che seppur non allegata si intende qui integralmente richiamata per costituirne parte integrante, con la quale si approvava il progetto di fattibilità tecnico – economico e si deliberava di candidare il progetto all'Avviso citato sopra delegando il gestore del servizio a presentare la proposta;

PRESO ATTO che con Decreto del MITE del 30.09.2022 si approvava la proposta di finanziamento e, in base alla graduatoria, il Comune di Cassano all'Ionio risultava posizionato al quinto posto e, dunque, destinatario del finanziamento;

TENUTO CONTO che, successivamente alla presentazione della proposta, questa Giunta Comunale con delibera n. 260 del 04/10/2022, sulla scorta delle indicazioni ministeriali, ha approvato la *“Regolamentazione della Governance Locale per l'attuazione dei progetti del piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e adozione di misure organizzative per assicurare la sana gestione, il monitoraggio e la rendicontazione dei progetti”*;

VISTO che, a seguito di tale deliberazione, il Segretario Generale ha emanato una circolare sulla Governance del PNRR che ha implementato i controlli interni da svolgersi sulle procedure interessate e che è consultabile nell'apposita sezione dell'Amministrazione trasparente/Altri contenuti/prevenzione della corruzione;

PRESO ATTO che lo stesso Avviso, all'articolo 15, comma 1, lett. c), stabilisce come obbligo per il soggetto destinatario del finanziamento in esame, di *“svolgere i controlli di legalità e dei controlli amministrativi contabili previsti dalla legislazione nazionale per garantire la regolarità delle procedure”*;

VISTO che l'articolo 17 dell'Avviso citato disciplina la revoca del finanziamento in caso di irregolarità e la possibilità di presentare rinuncia da parte dei destinatari al finanziamento;

VISTA la nota MASE (ex MITE) del 15/11/2022;

VISTO che il Sindaco, data la rilevanza degli importi e a seguito di interlocuzioni con gli organi regionali competenti, ha chiesto di riesaminare l'iter amministrativo seguito affinché venisse riesaminata l'intera procedura per valutare alcune criticità emerse nella gestione del procedimento e verificare se la pratica fosse pienamente conforme al quadro normativo;

VISTA la successiva nota presentata dal gestore delegato e acquisita al protocollo dell'ente n. 31804 del 24/11/2022, nella quale, al fine di riscontrare la nota MASE (ex MITE) del 15/11/2022 sostiene che l'adesione all'Avviso non presenta profili di criticità;

VISTO CHE negli atti sopra richiamati si giustificava la presentazione del progetto sulla base dei seguenti presupposti;

a) esistenza di un EGATO non operativo;

b) conformità dell'intervento alla programmazione regionale;

TENUTO CONTO che sotto il primo aspetto l'Avviso pubblico all'articolo 1, lett. a), lett. e) e lett. f), prevede quanto descritto in seguito:

a) *ATO: l'Ambito Territoriale Ottimale di cui all'articolo 200 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ossia la porzione di territorio, di dimensione definita dalle Regioni e*

dalle Province autonome di Trento e Bolzano, nella quale è organizzato il servizio di gestione rifiuti;

e) **EGATO**: gli Enti di Governo dell'ATO, o dei bacini territoriali intercomunali in cui è suddiviso un ATO, ossia tutti gli organismi individuati dalle Regioni o dalle Province Autonome per ciascun ATO, o porzioni dello stesso, che svolgono le Funzioni di Governo come infra definite;

f) **EGATO Operativo**: EGATO costituito, che, alla data di pubblicazione del presente Avviso, ha provveduto all'affidamento del servizio, oggetto dell'Avviso medesimo, per l'ATO, o porzioni dello stesso, di riferimento;

VISTO che sulla definizione di EGATO OPERATIVO si può con certezza far riferimento alle FAQ aggiornate al 10.02.2022 dove si legge quanto segue:

Nel caso in cui l'EGATO abbia affidato solo uno o alcuni segmenti di servizio, può essere qualificato come "EGATO operativo" e quindi come soggetto destinatario dell'Avviso?

L'EGATO che abbia affidato solo uno o alcuni segmenti di servizio può essere qualificato come "operativo" ai sensi dell'art. 1 lett. f) dell'Avviso in riferimento a detti segmenti di servizio. Ad esempio, fermo restando il singolo caso di specie, se un EGATO ha affidato la gestione degli impianti di trattamento, ma non il servizio di raccolta differenziata e la gestione delle relative strutture, può essere considerato operativo per i servizi di cui alle Linee di intervento 1.1.B e 1.1.C, ma non per la Linea di intervento 1.1.A.

VISTO che alla data della presentazione dell'Avviso, gli organi dell'ATO di Cosenza erano validamente costituiti;

PRESO ATTO che come si evince dagli atti pubblicati sul sito dell'ATO di Cosenza la gestione degli impianti di trattamento era comunque stata affidata dall'ambito territoriale come si evince sulla base dei seguenti atti:

a) Deliberazione della Giunta Regionale n. 198 del 20/07/2020, recante "Legge Regionale n. 14/2014 – Comunità d'Ambito di Cosenza – individuazione del Commissario ad Acta";

b) Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 56 del 21/07/2020, con la quale veniva ordinato a tutti soggetti competenti individuati con la L.R. n. 14/2014 ovvero dai Regolamenti degli Enti di Governo di ciascun Ambito ovvero da successive disposizioni, comprese quelle emanate dalla Regione Calabria, di stipulare i contratti di servizio derivanti dalla stessa Ordinanza e, qualora mancanti, anche quelli derivanti dall'O.P.G.R. n. 246/209 e n.45/2020, entro i 20 giorni successivi alla emanazione della medesima Ordinanza, pena l'attivazione dei poteri sostitutivi senza previa diffida;

c) il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 101 del 23/07/2020, recante "Legge Regionale 14/2014 - Comunità d'Ambito di Cosenza DGR n. 198/2020. Conferimento incarico di Commissario ad acta" con il quale è stato conferito all'ing. Francesco Viscomi l'incarico di Commissario in sostituzione della Comunità d'Ambito di Cosenza e quindi dell'Assemblea dei Sindaci e dell'Ufficio del Comune, **per la sottoscrizione con il Consorzio Valle Crati e la Calabria Maceri e Servizi S.p.A., in nome e per conto dei Comuni, dei Contratti di Servizio con riferimento ai servizi di trattamento già erogati e da erogarsi;**

d) la relazione resa dal Dipartimento Regionale Ambiente e Territorio, con nota Prot. 263536 del 11/08/2020, sul PEF riformulato dalla Calabria Maceri e Servizi S.p.A. in data 10/08/2020;

e) la Deliberazione n. 2 del 12/08/2020 con la quale il Commissario ad acta ha approvato lo schema di Convenzione di **disciplina dei servizi di trattamento presso impianti dotati di AIA, dei rifiuti urbani non pericolosi residuali e della frazione organica derivanti dalla raccolta differenziata, proveniente dai comuni dell'Ambito Territoriale della Provincia di Cosenza, regolante i rapporti tra la Comunità di ATO per l'organizzazione del servizio rifiuti e Calabria Maceri e Servizi S.p.A. e ha approvato il relativo piano economico-finanziario;**

f) il contratto di servizio con Calabria Maceri e Servizi S.p.A. gestore/proprietario dell'impianto di trattamento dei rifiuti urbani sito in Rende;

g) Deliberazione n. 16 del 29/12/2020 con la quale l'Assemblea dell'ATO CS ha disposto la riproposizione dei Contratti vigenti alla data del 31/12/2020 per un periodo di mesi sei (necessario per l'espletamento delle procedure di gara normativamente previste) agli stessi patti e condizioni di quelli precedenti, con efficacia ex tunc, dal 01/01/2021 –30/06/2021;

h) Convenzione disciplinante l'affidamento del servizio di trattamento, presso impianti dotati di A.I.A., dei rifiuti urbani non pericolosi residuali e della frazione organica derivanti dalla raccolta differenziata effettuata nei comuni ricadenti nell'Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Cosenza, per il periodo 01/01/2021 - 30/06/2021 (Rep. n. 11 ATOCS del 22/01/2021) stipulata tra l'ATO CS e la Calabria Maceri e Servizi S.p.A.;

i) Deliberazione n. 2 del 29/06/2021 dell'Assemblea dell'ATO CS con la quale è stata disposta la proroga dei Contratti vigenti alla data del 30/06/2021 per un periodo di mesi sei agli stessi patti e condizioni di quelli precedenti, con efficacia ex tunc, dal 01/07/2021 – 31/12/2021;

h) Atti Rep. n. 16 del 27/07/2021 e Rep. n. 17 ATOCS del 28/07/2021 (Addendum alla Convenzione Rep. n. 11 ATOCS del 22/01/2021), che hanno portato alla revisione dei prezzi della Convenzione Rep. n. 11 ATOCS, introducendo anche un nuovo prezzo relativo al trattamento dei Rifiuti Urbani Residuali (Codice EER 20.03.01) con smaltimento degli scarti presso discariche extra regionali ed extra nazionali;

i) Deliberazione n. 19 del 30/12/2021 dell'Assemblea dell'ATO CS che ha disposto la proroga dei Contratti vigenti alla data del 31/12/2021 per un periodo di mesi sei (, agli stessi patti e condizioni di quelli precedenti, con efficacia ex tunc, dal 01/01/2022 – 30/06/2022;

TENUTO CONTO che, alla luce della ricostruzione documentale di cui sopra, risulta molto problematico e controverso non riconoscere all'ATO di Cosenza il carattere di EGATO operativo in quanto, pur con dei limiti di operatività, il servizio di trattamento dei rifiuti e della differenziata risulta comunque effettuato come da contratto citato;

RILEVATO che l'articolo 4, comma 4, lett. b), dell'Avviso in questione prevede che, in presenza di un "EGATO operativo", il Comune può presentare la proposta di finanziamento solo se espressamente delegato dall'EGATO;

VISTO che per motivi di opportunità, al fine di valutare l'operatività dell'EGATO; sarebbe stato opportuno comunque avviare una interlocuzione con i suoi organi così da acquisire con certezza se vi fossero le condizioni per presentare la proposta;

RITENUTO, pertanto, opportuno tenere conto delle criticità connesse alla legittimazione alla presentazione della proposta anche in ragione del rilevante importo da finanziare;

TENUTO CONTO, altresì, che l'articolo 6, comma 1, lett. e), dell'Avviso M2C1.1 II.1 Linea B, stabilisce come criterio di ammissibilità che le proposte *“devono essere coerenti con gli strumenti di pianificazione di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ivi inclusi i PRGR di riferimento. Nel caso in cui l'Intervento, o l'Intervento Integrato Complesso, oggetto della Proposta, non sia previsto dal PRGR di riferimento, il Soggetto Destinatario sarà tenuto a corredare la propria Proposta con espresso nulla osta rilasciato dal competente organo della Regione che attesti la coerenza dell'Intervento, o dell'Intervento Integrato Complesso, oggetto della Proposta medesima, con gli obiettivi del PRGR”*;

VISTO che anche con riferimento a tale aspetto, a seguito di confronti con gli organi regionali competenti, sono emerse delle criticità che richiedono un approfondimento;

PRESO ATTO che, ad un riesame della questione, emerge come sarebbe stato consigliabile anche dotarsi del nulla osta preventivo della Regione per avere la certezza che l'impianto da realizzare fosse coerente con gli strumenti di programmazione regionale;

TENUTO CONTO che la rilevanza dell'importo consiglia di revocare la richiesta di finanziamento adottando un comportamento prudentiale che consente di evitare che in capo al Comune possano crearsi negatività nella gestione del finanziamento che finirebbero per creare un chiaro danno all'ente se le criticità rilevate dovessero risultare pregiudizievoli alla concessione del contributo;

Con voto unanime

DELIBERA

1. **Di approvare** le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. **Di rinunciare** alla proposta di finanziamento;
3. **Di dare mandato** agli uffici competenti di porre in essere tutti gli atti necessari per la revoca.

Con successiva votazione, all'unanimità dei presenti, la deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ex art. 134, comma 4, del TUEL.

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco
Giovanni Papasso

(atto sottoscritto digitalmente)

Il Segretario
Ciriaco Di Talia